# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6ª COMMISSIONE

**(Istruzione pubblica e belle arti)**

### GIOVEDÌ 21 MARZO 1957

***(92ª Seduta in sede deliberante)***

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE


**Disegno di legge:**

« Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione » **(1863)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1238, 1241
CARISTIA, *relatore* . . 1233, 1235, 1238, 1239, 1241
CERMIGNANI . . . . . 1232
GIUA . . . . . 1234
LAMBERTI 1232, 1233, 1234, 1236, 1237, 1239, 1240
MERLIN Angelina . . . . . 1234, 1237, 1238, 1240
ROFFI . . 1232, 1233, 1234, 1235, 1238, 1239, 1240
RUSSO Luigi . . . . . 1241
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1233, 1234, 1235, 1238, 1239, 1240
TIRABASSI . . . . . 1232, 1234, 1235, 1238, 1240


*La seduta è aperta alle ore 9,50.*

*Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Roffi, Russo Luigi e Tirabassi.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.*

ROFFI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione » (1863)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, numero 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta precedente furono approvati i primi tre articoli del disegno di legge.

Passiamo ora all'esame degli articoli che seguono:

Art. 4.

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La Seconda Sezione è composta di 17 membri cioè:

*a*) di un professore universitario, componente della Prima Sezione, eletto dai membri della Seconda Sezione con funzioni di presidente;

*b*) di due ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno dell'ordine classico, uno dell'ordine tecnico) scelti dal Ministro;

*c*) di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelti dal Ministro;

*d*) di due capi di Istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quattro dell'istruzione tecnica e professionale, di cui un insegnante tecnico-pratico di ruolo), eletti separatamente da tutti i capi di Istituto e da tutti i professori di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo;

*e*) di un capo di Istituto e di un professore di scuola non statale scelti dal Ministro.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti ».

TIRABASSI. Vorrei proporre alla Commissione il seguente emendamento sostitutivo della lettera *d*):

« *d*) di almeno due capi d'istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale ed uno dell'istruzione tecnica e professionale, di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale; quattro dell'istruzione tecnica e professionale: uno per il settore agrario, uno per il settore commerciale, uno per il settore industriale, maschile e femminile, e nautico) un direttore o docente delle scuole secondarie di avviamento professionale, eletti separatamente da tutti i capi di istituto e da tutti i professori di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici ».

PRESIDENTE. Vorrei osservare, in linea generale, che i membri del Consiglio superiore non sono rappresentanti di categoria: sono soltanto tecnici della scuola.

LAMBERTI. Anche io vorrei nella seconda Sezione una rappresentanza varia e il più possibile completa. Ma ritengo pericoloso pretendere di fissare nella legge i rappresentanti dei vari tipi di scuole.

La Camera ha voluto stabilire, alla lettera *d*), che uno dei quattro insegnanti sia un insegnante tecnico-pratico di ruolo. Ritengo che anche questa specificazione vada eliminata per lasciare del tutto impregiudicata la questione, fermo restando che gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo.

Non vedo la ragione piuttosto della novità che questo articolo prevede al punto *c*) nei confronti del vecchio testo: e cioè che il provveditore agli studi è scelto dal Ministro, anzichè venire eletto dai suoi colleghi. Capisco questo per il rappresentante dei Consorzi provinciali che sono organismi che non hanno contatti fra loro, non si conoscono, svolgono il loro compito in maniera indipendente in ogni provincia. Invece penso che il provveditore agli studi potrebbe essere eletto dai suoi colleghi. In questo senso propongo di sostituire la dizione della lettera *c*) con il seguente testo:

« *c*) di un provveditore agli studi eletto dai colleghi, e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale scelto dal Ministero ».

ROFFI. Sono d'accordo col collega Tirabassi, circa la necessità che gli insegnanti delle scuole di avviamento professionale abbiano i loro rappresentanti. Penso però che non sia necessario, per questo, un emendamento e che si possa mantenere l'attuale e più elastica formulazione.

Sono anche d'accordo col collega Lamberti per quanto riguarda l'abolizione dell'inciso « di cui un insegnante tecnico pratico di ruolo » nella lettera *d*) purchè a questi insegnanti sia conservato l'elettorato passivo.

Riguardo alla nomina del provveditore agli studi, sono perfettamente d'accordo con il collega Lamberti.

CERMIGNANI. Sono d'accordo col senatore Lamberti riguardo alla nomina del provveditore agli studi, in quanto ritengo che bisogna lasciare alla categoria la facoltà di scegliere il

proprio rappresentante in seno al Consiglio superiore.

Per quanto riguarda l'indicazione di un insegnante tecnico-pratico penso che il testo possa rimanere invariato così come ci è stato trasmesso dalla Camera. Si tratta infatti di una categoria che ha una figura particolare tutta sua ed è bene perciò che abbia un suo rappresentante.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per quanto riguarda lo emendamento alla lettera *c*), di cui ha fatto cenno il senatore Lamberti, vorrei pregare la Commissione di considerare che il provveditore agli studi non entra nel Consiglio superiore come rappresentante della sua categoria, perchè il Consiglio superiore non si occupa degli interessi di tale categoria. Egli vi entra esclusivamente come tecnico, si identifica con l'Amministrazione, ne è uno strumento validissimo e preziosissimo, ma la sua posizione nel Consiglio superiore va collegata con le funzioni di consulenza tecnica per le quali il provveditore è scelto da parte del Ministro. Direi che, data la posizione delicata che ogni provveditore ha nei confronti dell'Amministrazione, probabilmente egli è più libero, più autorevole nell'esercizio di questa sua funzione nel Consiglio superiore se vi è nominato dal Ministro, che se è eletto dai suoi colleghi.

Perciò vorrei pregare la Commissione di riconsiderare la questione e di non insistere su questo emendamento che, se muove dalla esigenza di un maggior riguardo alla categoria dei provveditori, in realtà non riveste alcun interesse per la categoria stessa.

LAMBERTI. Vorrei sapere se la presenza nel Consiglio superiore di un provveditore agli studi eletto dai suoi colleghi abbia dato luogo a degli inconvenienti. D'altra parte confesso di non aver ricevuto pressioni da alcuna parte al riguardo: è un'idea che è venuta a me.

CARISTIA, *relatore.* A prima vista la richiesta del senatore Lamberti sembra fondata. D'altra parte non si può trascurare l'osservazione del rappresentante del Governo, circa la distinzione profonda che esiste fra la posizione giuridica dei professori e la posizione giuridica dei provveditori, i quali rappresentano il Governo nell'esercizio delle loro funzioni. I Provveditorati agli studi sono organi che integrano l'Amministrazione scolastica. Mi pare perciò più opportuno che, appunto in ragione di questa posizione giuridica, essi siano scelti dal Capo dell'Amministrazione scolastica, cioè dal Ministro, anzichè eletti dai loro colleghi.

PRESIDENTE. Il senatore Lamberti mantiene questo suo emendamento dopo le osservazioni del rappresentante del Governo?

LAMBERTI. L'osservazione del rappresentante del Governo mi ha lasciato molto perplesso dal punto di vista giuridico. Penserei perciò di ritirare il mio emendamento.

ROFFI. Per una questione di principio faccio mio l'emendamento del collega Lamberti.

PRESIDENTE. Essendo su questo primo emendamento esaurita la discussione, possiamo senz'altro procedere alla sua votazione.

Metto dunque ai voti l'emendamento alla lettera *c*) presentato dal senatore Lamberti e fatto proprio dal senatore Roffi.

(*Non è approvato*).

Procediamo ora nell'esame degli emendamenti alla lettera *d*) presentati dai senatori Tirabassi e Lamberti e di cui già si è iniziata la discussione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Circa l'emendamento alla lettera *d*) proposto dal senatore Tirabassi sarei del parere che, come per la istruzione media, classica, scientifica e magistrale non si fissa l'obbligo per legge della elezione di un rappresentante di ogni singolo settore — intendendosi naturalmente che chi compila la lista la rediga in modo da dare soddisfazione ai settori più importanti — lo stesso trattamento si debba fare anche per l'istruzione tecnica e professionale, lasciando che le liste siano congegnate in modo da rappresentare tutti i settori. Se c'è un rischio, non è quello

che siano escluse le scuole di avviamento le quali hanno un altissimo numero di elettori, ma piuttosto che resti escluso qualche altro settore: le scuole nautiche ad esempio o qualche settore degli istituti industriali.

Io sarei insomma per la formula meno vincolante e, pertanto, anche favorevole alla soppressione dell'inciso: « di cui un insegnante tecnico-pratico di ruolo ».

TIRABASSI. Mi permetto di insistere sullo emendamento proposto, che mira a garantire un equo funzionamento del Consiglio superiore. In ogni istituto esiste uno spirito di corpo, così tra gli istituti tecnici, le scuole di istruzione tecnica e professionale, gli istituti nautici e industriali. Ognuna di tali categorie di istituti aspira ovviamente a far sentire la propria voce, mentre insistendo sulla strada attuale può benissimo verificarsi il caso che i quattro professori — di cui all'inciso del punto *d*) dell'articolo 4 in discussione — siano tutti rappresentanti del medesimo tipo di istituto.

ROFFI. Avevo dichiarato di condividere le preoccupazioni del senatore Tirabassi ma di non ritenere necessario il suo emendamento; tuttavia poichè il presentatore insiste nell'emendamento e poichè condivido le ragioni che lo hanno indotto a presentarlo, voterò a favore dell'emendamento medesimo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Tirabassi, di cui è già stata data lettura, sostitutivo della lettera *d*).

(*Non è approvato*)

Rimane dunque da discutere l'emendamento presentato dal senatore Lamberti, con il quale si propone di sostituire l'inciso della lettera *d*) dell'articolo 4 « di cui un insegnante tecnico di ruolo » con le parole « compresi gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Richiamo l'attenzione della Commissione sul possibile inconveniente cui può dar luogo il fatto di chiamare a votare, insieme con i professori di ruolo il cui titolo è indiscusso, gli insegnanti tecnico-pratici, i quali cioè dovrebbero giudicare persone che essi, evidentemente, non sono in grado di valutare.

LAMBERTI. Apprezzo il rilievo mosso dal rappresentante del Governo, ma faccio notare che con eguale fondatezza potremmo domandarci se insegnanti di economia domestica possano essere idonee a valutare insegnanti di liceo. Ci troviamo a discutere un testo trasmesso dalla Camera dei deputati, in cui l'elettorato attivo è stato ammesso per tutti.

MERLIN ANGELINA. Il rappresentante del Governo ha posto la questione della inopportunità di concedere a taluni insegnanti la possibilità di giudicare i professori; dobbiamo allora chiederci se i nostri elettori sono in grado di giudicare noi. Ma questo sarebbe indubbiamente un principio reazionario, un ritorno ai tempi in cui solo a poche persone era concesso di eleggere, a prima del 1913 allorchè fu concesso il diritto di voto agli analfabeti. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione deve interessarsi di questioni che riguardano tutti gli istituti, tutte le categorie di insegnanti, ed è giusto che tutti partecipino alle elezioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Lamberti.

(*È approvato*).

Il senatore Giua propone di inserire, prima della lettera *e*), un alinea così concepito « di due rappresentanti dei professori incaricati, eletti dalla categoria, di cui uno di materie letterarie e l'altro di materie scientifiche ».

GIUA. Ho preso visione di una circolare inviata a cura del Sindacato autonomo della Scuola media italiana in cui si chiede che anche i professori incaricati siano chiamati ad eleggere i loro rappresentanti in seno al Consiglio superiore. La circolare fa presente che i professori incaricati raggiungono talvolta elevate percentuali rispetto agli altri. Si tratta dunque di una categoria che comprende un numero elevato di professori, i quali hanno dirit-

to ad una loro rappresentanza. È per tali motivi che, analogamente a quanto stabilito dal punto *b*) dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione, ove si contempla la partecipazione di un professore incaricato universitario e di un assistente di ruolo, propongo la aggiunta del paragrafo di cui il Presidente ha dato ora lettura. Naturalmente si dovrà portare da diciassette a diciannove il numero dei membri di cui la Seconda Sezione è composta.

TIRABASSI. Sono favorevole alla proposta formulata dal senatore Giua perchè quella dei professori incaricati è una categoria numerosissima che deve essere rappresentata presso il Consiglio superiore.

ROFFI. Il problema proposto dal Sindacato autonomo della Scuola media mi aveva lasciato perplesso perchè la richiesta di ottenere una rappresentanza da parte di una categoria così numerosa nel Consiglio superiore è giusta ma la sua accettazione comportava la possibilità di dare ad una categoria di professori non di ruolo la maggioranza assoluta; la qual cosa non avrebbe tenuto conto dei meriti dei professori di ruolo che hanno superato un concorso. Il senatore Giua ha però risolto molto brillantemente tale problema, stabilendo per i professori incaricati elezioni proprie e quindi una propria, determinata rappresentanza. La proposta formulata dal senatore Giua inoltre tiene conto di un sistema adottato per la Prima Sezione e quindi mi sembra pienamente accettabile. Mi dichiaro perciò favorevole alla approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Giua.

CARISTIA, *relatore*. Anch'io sono favorevole alla approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Giua.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parallelo tra gli incaricati delle scuole secondarie e quelli delle università non è accettabile. Vi sono nelle università delle cattedre che rimangono costantemente assegnate per incarico e i professori incaricati, come il paragrafo *b*) dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione precisa, debbono essere forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza, ricoprono cioè una posizione molto elevata, collaudata dal valore della libera docenza. Nelle scuole secondarie, invece, la posizione degli incaricati sta diventando di passaggio, cosicchè difficilmente un professore vi rimane per un intero quadriennio, periodo di durata in carica del Consiglio superiore. Di altra parte credo non vi saranno professori incaricati disposti a conservare tale qualifica, qualora si presentasse loro la possibilità di passare in ruolo, allo scopo di continuare a rappresentare per tutta la durata del quadriennio la categoria degli incaricati in seno al Consiglio superiore. Inoltre, con gli emendamenti proposti dal senatore Giua si verrebbe ad aumentare ulteriormente, rispetto al disegno di legge originario, il numero dei componenti la Seconda Sezione. Per tali ragioni, sono contrario alla approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Giua. In via subordinata, propongo di ridurre ad uno il numero dei rappresentanti dei professori incaricati eletti dalla categoria.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere un chiarimento a quanto ha detto il rappresentante del Governo.

I membri, che erano 14 e sono stati già portati a 17, nella proposta Giua sarebbero portati a 19. Questo sposterebbe l'equilibrio fra le varie sezioni.

ROFFI. Vorrei fare delle proposte di emendamento all'emendamento del senatore Giua per venire incontro alle osservazioni ora svolte.

Gli argomenti del Sottosegretario di Stato, pur avendo un loro fondamento, mi sembrano non del tutto convincenti, perchè non è vero, purtroppo, e sarà così ancora per un lungo periodo, che la posizione dell'insegnante incaricato corrisponda sempre a quella dello insegnante che non è riuscito a vincere il concorso.

Ci sono degli interi settori — quello, ad esempio, che riguarda le lingue straniere —, dove anche coloro che hanno splendide abilitazioni non possono occupare cattedre, che non ci sono. D'altra parte ci sarà sempre un certo

numero di incaricati in maniera permanente per settori che interessano materie che non potranno essere trasformate mai in cattedre, anche se un certo numero di essi può essere abilitato per la sua capacità.

Per molti lati, quindi, la posizione degli incaricati delle scuole secondarie è analoga a quella degli incaricati delle scuole universitarie; e questo per moltissimi settori. A mio avviso sarebbe opportuno ridurre questo numero di incaricati, istituendo degli organici corrispondenti alle necessità della scuola.

In vista di ciò si può accettare la riduzione ad uno dei rappresentanti degli incaricati, ma soltanto perchè noi auspichiamo che la scuola venga normalizzata ed il numero degli incaricati delle scuole medie sia ridotto veramente a quel margine di popolazione scolastica fluttuante che, di necessità, richiede degli incaricati e non delle cattedre.

Altra modifica all'emendamento Giua alla quale anch'egli aderisce riguarda l'abilitazione: si può stabilire cioè che il rappresentante degli incaricati debba essere un abilitato.

Quindi propongo di modificare l'emendamento nel seguente modo: « di un rappresentante dei professori incaricati abilitati scelto dalla categoria ».

LAMBERTI. Prendo la parola per dichiarazione di voto. Anche io voterò questo emendamento così come è stato modificato nel corso della discussione: sono perfettamente d'accordo quindi per un rappresentante abilitato.

Come il senatore Giua, anche io ho ricevuto delle lettere di questi interessati e, in realtà, sono rimasto colpito dalla giustezza di alcune considerazioni in esse contenute. Mi lasciava però perplesso il fatto che, ammettendo questo numero, almeno proporzionalmente, stragrande di insegnanti non di ruolo a partecipare alle elezioni, si potesse svisare il carattere della scuola italiana, la quale è fondata, come è ovvio, sui professori di ruolo. Ma con l'emendamento proposto dal senatore Giua non si corre tale pericolo, in quanto questo 40 per cento dei professori non di ruolo, se è esatta la cifra, avrà un solo rappresentante.

La riduzione del numero da due a uno forse rappresenta un vantaggio dato che è un po' difficile stabilire una netta distinzione fra materie scientifiche e letterarie.

D'altra parte trovo perfettamente fondata l'analogia fatta dal collega Giua perchè, in realtà, come è stato giustamente osservato, ci sono determinati cattedre ed insegnamenti per i quali la posizione di insegnante incaricato è una posizione definitiva e stabile dalla quale non si esce. Tipico è il caso dell'insegnante di religione: è un incaricato e non può essere altro che un incaricato. Sarei anche d'accordo per quello che concerne il possesso del titolo di abilitazione, tanto per l'esercizio dell'elettorato attivo quanto per l'elettorato passivo.

PRESIDENTE. L'emendamento dunque resta così formulato: « di un rappresentante dei professori incaricati eletto dalla categoria ». Di conseguenza la seconda Sezione risulterà composta, non più di 17, ma di 18 membri.

Metto dunque ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4, il quale, salvo il necessario coordinamento, risulta così formulato:

Art. 4.

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La Seconda Sezione è composta di 18 membri cioè:

*a*) di un professore universitario, componente della Prima Sezione, eletto dai membli della Seconda Sezione con funzioni di presidente;

*b*) di due ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno dell'ordine classico uno dell'ordine tecnico) scelti dal Ministro;

*c*) di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelti dal Ministro;

*d*) di due capi di Istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale

e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quattro dell'istruzione tecnica e professionale, compresi gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo), eletti separatamente da tutti i capi di Istituto e da tutti professori di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo;

*e*) di un rappresentante dei professori in caricati abilitati eletto dalla categoria;

*f*) di un capo di Istituto e di un professore di scuola non statale scelti dal Ministro.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti ».

(*È approvato*).

Art. 5.

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« La Seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il parere è obbligatorio, oltre che nei casi già stabiliti dalla legge:

*a*) sui programmi di insegnamento e di esame;

*b*) sui programmi e le modalità dei concorsi a cattedre.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono devolute alla Seconda Sezione che le esercita mediante una Giunta di sette membri eletta nel suo seno.

L'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 629, del Capo provvisorio dello Stato è soppresso.

I pareri, di cui all'articolo 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla Sezione nel proprio seno tra i membri che non facciano parte della Giunta.

Il Comitato, prima di dare il parere, deve richiedere le controdeduzioni dell'interessato.

Per la validità delle decisioni della Giunta è richiesta la presenza di almeno 5 membri ».

LAMBERTI. Ho qualche riserva da fare su un punto, e precisamente sul penultimo comma il quale recita: « Il Comitato, prima di dare il parere, deve richiedere le controdeduzioni dell'interessato ».

Sostanzialmente la materia è quella del trasferimento per servizio. Mi domando anzitutto se sia questa la sede per deliberare su tale materia o se non sia piuttosto da rinviare a quella dello stato giuridico dei professori che, per quel che è dato conoscere, tratta ampiamente anche di questo punto.

Ma a prescindere da questa considerazione di forma, di competenza e di opportunità, vi è una considerazione sostanziale: si prevede qui che l'interessato faccia delle controdeduzioni. A me sembra che tutto questo snaturi il provvedimento del trasferimento per servizio il quale è dovuto ad una incompatibilità esistente fra l'insegnante e la scuola, fra l'insegnante e la sede, incompatibilità che può non essere imputabile all'insegnante stesso.

Può darsi, è vero, che un istituto del genere, qualora non consenta una discussione da parte dell'interessato, possa dar luogo ad abusi; cioè che, in effetti, sotto il manto del trasferimento per servizio, si intenda punire un insegnante; ma è anche vero, però, che ci possono essere infiniti motivi, alcuni dei quali delicatissimi, di incompatibilità; ne cito uno, che talvolta si verifica: vi possono essere dei rilievi che non riguardano l'insegnante ma la sua famiglia, sua moglie, che, in una determinata piccola sede, dà luogo a chiacchiere, per cui è opportuno che quell'insegnante sia rimosso dalla sede stessa e trasferito altrove, anche per la sua pace domestica.

MERLIN ANGELINA. È un caso limite!

LAMBERTI. Potrà essere un caso limite, come ha rilevato ore la senatrice Merlin, ma se noi stabiliamo che sarà invitato a fare delle controdeduzioni è evidente che, se non gli diciamo la ragione, l'unica e la sola valida, tirerà fuori infinite controdeduzioni.

Comunque la sede adatta per discutere, di questo argomento è un'altra, quella dello stato giuridico dei professori di ruolo.

TIRABASSI. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Lamberti.

ROFFI. Non concordo con il senatore Lamberti. Se tutta la materia fosse demandata allo stato giuridico, non avrei nulla in contrario; ma, siccome così non è, perchè già il Consiglio superiore ha una competenza su questa delicata materia dei trasferimenti, non possiamo togliere il principio generale del diritto dell'interessato a difendersi. Questo, è vero, può dare luogo ad inconvenienti ed ammetto che vi siano dei casi in cui è penoso dire certi motivi ad un professore per questioni particolarmente delicate e riservate, ma è molto più grave il rischio che si corre di permettere e di consentire degli abusi.

Togliere quindi tale garanzia, dato che la materia è di competenza del Consiglio superiore, mi pare sarebbe molto grave perchè si verrebbe ad affermare un principio pericolosissimo.

Insisto perciò nel modo più reciso per il mantenimento del testo trasmesso dalla Camera.

CARISTIA, *relatore*. Aderisco alla proposta del senatore Lamberti. Sopprimerei cioè il comma in considerazione del fatto che si tratta di una materia che non ha attinenza con questo provvedimento e che interessa piuttosto lo stato giuridico degli insegnanti.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento; tengo però a precisare che esso tende solo ad una maggiore eleganza legislativa: non ha una portata sostanziale. In questo provvedimento, infatti, non vi è alcuna norma sulla procedura che deve seguire il Consiglio superiore. Sulla sostanza non c'è alcun dubbio che il Consiglio superiore, se deve giudicare su un trasferimento e su questioni disciplinari, debba pronunciarsi dopo aver sentito anche l'interessato.

PRESIDENTE. A quanto ha detto il rappresentante del Governo posso aggiungere che la legge della quale discutiamo porta solo alcune modifiche alla legge fondamentale e non ha quindi la pretesa di esaurire tutta la materia.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Lamberti, che propone la soppressione del penultimo comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

MERLIN ANGELINA. Dichiaro che voterò contro l'approvazione dell'articolo 5 del disegno di legge in discussione proprio a causa della soppressione testè avvenuta del penultimo comma.

ROFFI. Mi associo alla dichiarazione della senatrice Merlin.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta dall'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La Terza Sezione è composta di 17 membri e cioè:

*a*) di un professore universitario, componente della Prima Sezione, eletto dai membri della Terza Sezione con funzioni di presidente;

*b*) di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di un rappresentante dei patronati scolastici; di un provveditore agli studi, di un direttore o insegnante di scuola materna, di un direttore o insegnante di scuola non statale, scelti dal Ministro;

*c*) di un capo di Istituto o professore della Seconda Sezione eletto dai membri della Terza Sezione;

*d*) di un ispettore scolastico, di due direttori didattici e di sette maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti ».

(*È approvato*).

Art. 7.

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« La Terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Il suo parere è obbligatorio sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione d'ufficio concernenti i maestri elementari, nonchè sulle materie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5 della presente legge ».

(*È approvato*).

Art. 8.

Il testo del primo comma dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

« Le elezioni per la Terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni.

Le elezioni per la Seconda Sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni ».

ROFFI. Non ravviso la necessità e la opportunità di una disparità di trattamento tra una Sezione e l'altra. Ritengo necessario stabilire il principio delle elezioni di primo grado tanto per la Seconda quanto per la Terza Sezione, principio che rappresenta una vera conquista. Propongo perciò di sostituire la dizione dell'articolo 8 con la seguente:

« Il testo del primo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni per la Seconda e per la Terza Sezione sono di primo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni" ».

LAMBERTI. Ritengo anche io opportuno che le elezioni si svolgano per la Seconda e la Terza Sezione con il medesimo sistema, ma penso che esso debba essere quello delle elezioni di doppio grado. Esiste infatti una differenza sostanziale tra la Prima Sezione e le altre. La Prima Sezione rappresenta un ambiente scolastico piuttosto ristretto, in cui praticamente tutti si conoscono, ed in cui le elezioni avvengono con una procedura simile a quella politica. Un sistema diverso per i componenti la Seconda e la Terza Sezione è consigliato dal fatto che i professori delle Scuole medie da una parte e i maestri elementari dall'altra costituiscono delle categorie assai più ampie. Con le elezioni di secondo grado gli insegnanti dei piccoli centri eleggono loro colleghi che li rappresentano anche come indirizzo ideologico. Gli eletti, a loro volta, si accorderanno in secondo grado con colleghi di analogo indirizzo così da destinare al Consiglio superiore un insegnante della loro tendenza. Propongo perciò, per la Seconda come per la Terza sezione, le elezioni di doppio grado.

CARISTIA, *relatore*. Sono del parere che il sistema di votazione per la Seconda e per la Terza Sezione deve essere il medesimo, o di primo o di secondo grado, ma identico.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo necessario fornire alcuni chiarimenti, in quanto, sia da parte della stampa, sia oggi nel corso della discussione del disegno di legge in esame, la soluzione adottata dalla Camera dei deputati è stata oggetto di fraintendimenti, quasi la disparità di trattamento nel sistema delle elezioni sia frutto non si sa di quali oscure macchinazioni. Nel corso della discussione alla Camera si manifestarono due orientamenti, fermi e contrastanti, circa il sistema di votazione. Da un lato si tendeva ad introdurre il sistema della votazione a grado unico per tutte le Sezioni, la qual cosa equivaleva ad accettare il testo proposto dal Governo, dall'altro — e questa, di fatto era la tendenza più forte — si tendeva a mantenere l'attuale sistema elettorale di doppio grado sia per la Seconda che per la Terza Sezione. Coloro i quali si erano dichiarati favorevoli al sistema unico di votazione fecero intendere di essere decisi a richiedere la rimessione in Aula del disegno di legge se la loro richiesta non fosse stata accolta. Di fronte alla prospettiva di un ritardo ulteriore nella approvazione del disegno di legge, con le conseguenze facilmen-

te immaginabili se si tiene presente che siamo vicini al momento del rinnovo del Consiglio superiore, il Governo propose allora una soluzione intermedia, mirante all'unico scopo di far recedere dal loro intendimento coloro che sembravano decisi a chiedere la rimessione in Aula del disegno di legge. Il Governo, nel proporre tale soluzione intermedia, fece appunto notare che la difesa del principio delle elezioni di secondo grado era stata sviluppata essenzialmente con argomenti tratti dal settore elementare e propose che per tale più numeroso settore fosse conservato il sistema del doppio grado.

Per quanto riguarda le ragioni che avevano mosso inizialmente il Governo a chiedere di sostituire il sistema delle elezioni di doppio grado, esse sono di carattere essenzialmente pratico. Innanzi tutto sostituendo le elezioni di primo grado a quelle di secondo grado si verrebbe a realizzare un risparmio aggirantesi sui venticinque-trenta milioni, i quali potrebbero essere utilmente impiegati in altro modo. In secondo luogo poi vi è la considerazione che nelle elezioni di secondo grado non è prescritto, nè si verifica, che gli elettori i quali votano in secondo grado siano stati eletti in primo grado, la qual cosa esclude anche la possibilità di determinate garanzie. Inoltre, poichè il testo del disegno di legge finora approvato comporta un aumento dei membri del Consiglio superiore ed i fondi attualmente a disposizione per far fronte alle esigenze del Consiglio stesso sono già scarsi si presenterà anche il problema di come far fronte a tali maggiori oneri. Un adeguato compenso potrebbe essere rappresentato proprio da un sistema di elezioni di primo grado, che permetterebbe un notevole risparmio nelle spese.

Queste sono le ragioni iniziali che hanno mosso il Governo; ma, in linea di fatto, ripeto che il compromesso verificatosi alla Camera ha avuto l'intento di superare il blocco del disegno di legge in discussione e che il rispetto di tale compromesso sarà probabilmente ancora necessario onde evitare che il disegno di legge subisca ulteriori ritardi.

ROFFI. Le ragioni addotte dal rappresentante del Governo militano a favore del mio emendamento. Non sapevo che il disegno di legge, presentato dall'onorevole Segni allorchè era Ministro per la pubblica istruzione, proponesse le elezioni di primo grado. Comunque questa convergenza dimostra che non vi sono particolari ragioni politiche che mi spingano a sostenere una tale tesi. È vero che anche le elezioni di secondo grado rispettano il principio democratico, ma è anche vero che il costume politico predominante, almeno nei nostri paesi, è più favorevole alle elezioni di primo grado. Ritengo anzi che la democraticità delle elezioni di primo grado sia senz'altro maggiore, e sono certo che la Camera, dovendo riesaminare il disegno di legge, non avrà difficoltà ad adeguarsi alla nostra decisione.

MERLIN ANGELINA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto dal senatore Roffi per le medesime ragioni di ordine pratico e ideologico da lui espresse.

LAMBERTI. Propongo formalmente che lo articolo 8 del disegno di legge in discussione venga così formulato:

« Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Le elezioni per la Seconda e Terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni.

La data delle elezioni di primo grado viene comunicata dal Ministro almeno venticinque giorni prima e resa nota al corpo elettorale almeno venti giorni prima, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza ministeriale.

L'ordinanza stabilirà altresì le modalità per lo svolgimento delle elezioni di secondo grado ».

TIRABASSI. Se fosse possibile ottenere la adesione da parte dell'altro ramo del Parlamento, sarebbe preferibile l'emendamento proposto dal senatore Roffi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Votando a favore del sistema delle elezioni di secondo grado per la Seconda e per la Terza Sezione ovviamente il disegno di legge ritornerebbe all'esame della Camera dei deputati e si verificherebbe la me-

desima situazione: cioè che una parte, sia pure non rappresentante la maggioranza, propenderebbe per la rimessione in Aula del disegno di legge, la cui approvazione subirebbe un ulteriore ritardo.

CARISTIA, *relatore*. Avrei preferito che si fosse stabilito un identico sistema per le elezioni dei membri del Consiglio superiore per tutte le Sezioni. Dopo quanto ha fatto presente il rappresentante del Governo mi rendo però conto dei gravi inconvenienti che sorgerebbero. Pertanto, propongo la votazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

RUSSO LUIGI. La discussione ci ha impegnato a lungo e con intensità. Propongo di rinviarne il seguito alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Anche in considerazione dell'ora tarda, credo sia opportuno un rinvio che consentirà un riesame della questione ed una decisione più matura.

Se non si fanno osservazioni, si intende allora che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

---

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.